



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Ufficio Orientamento e Diritto allo Studio

Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale agli studenti - DLgs 29 marzo 2012 n. 68, pubblicato in G.U. n. 126 del 31/05/2012 ed entrato in vigore il 15/06/2012 -

Decreto n. 1839 del 09 luglio 2013 Prot. n. 17528

articolo 1

finalità - nello spirito del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “Norme in materia di diritto agli studi universitari”, questo Ateneo intende avvalersi degli studenti per lo svolgimento di attività di collaborazione retribuita connesse ai servizi erogati dall'Università stessa.

articolo 2

destinatari - Possono presentare domanda di partecipazione al concorso per la formazione della graduatoria degli aspiranti allo svolgimento di collaborazioni:

- gli studenti iscritti alla data di scadenza del bando, anche di nazionalità straniera, che non abbiano maturato un numero di anni di permanenza all'Università superiore a uno rispetto alla durata normale del corso;
- gli studenti che hanno conseguito la laurea triennale e intendano iscriversi all'università degli studi di Sassari entro i termini stabiliti. Al fine di valutare il numero di anni di iscrizione, si tiene conto dell'anno di prima immatricolazione, anche se avvenuta presso altro Ateneo. Per gli studenti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% non sarà tenuto conto degli anni effettivi di permanenza all'Università.
- gli studenti appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito certificato con l'indicatore ISEEU non superiore a 40.000 euro, ai sensi art. 8 commi.2 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2012. Detto reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia. Sono considerati appartenenti al nucleo familiare convenzionale: oltre al richiedente, i genitori e gli altri parenti o conviventi che risultano dallo stato di famiglia;
il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento, nel caso di separazione legale o di divorzio dei genitori dello studente;
i genitori e altri figli a carico anche se non compresi nello stato di famiglia in assenza di separazione legale o divorzio.
Affinché allo studente venga riconosciuta la condizione di nucleo familiare a se stante deve avere la residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla presentazione della domanda, in un alloggio non di proprietà di un suo componente; deve possedere un reddito annuale non inferiore a 8.357 euro derivante esclusivamente da redditi da lavoro. Nel caso non si verifichino le condizioni prima richiamate si terrà conto della situazione economica e patrimoniale della famiglia di origine quale dovrà presentare la prescritta autocertificazione.

Gli importi su riportati possono essere soggetti a variazione annuale.

Sono esclusi dalla selezione:

- a) gli studenti che abbiano conseguito la laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni);
- b) gli studenti già in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento o di un titolo di studio di pari livello;
- c) gli studenti che si iscrivono ai corsi singoli o iscritti in regime di studio a tempo parziale;
- d) gli studenti che beneficiano di stipendi o retribuzioni fissi derivanti da attività lavorative a tempo indeterminato con un reddito annuale superiore a 8357.
- d) gli studenti che siano incorsi in una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione.

Articolo 3

autocertificazione - Con apposita autocertificazione resa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, su modulistica fornita dall'ufficio dell'Università degli studi di Sassari, lo studente dovrà indicare tutti i dati riguardanti il nucleo familiare e la carriera scolastica, necessari per determinare i criteri di selezione

articolo 4

accertamenti - Lo studente che abbia dichiarato il falso, fatte salve eventuali sanzioni penali e disciplinari nei suoi confronti, verrà immediatamente depennato dalla graduatoria, e se ha già svolto la collaborazione, dovrà renderne il compenso

articolo 5

incompatibilità - Le attività previste dal presente regolamento sono incompatibili con lo svolgimento di attività di orientamento e tutoriali integrative svolte presso l'Ateneo.

articolo 6

criteri di merito e di reddito - Le graduatorie saranno predisposte secondo criteri di merito, e di reddito ai sensi dell'art. 11 comma 4 del DLgs 29 marzo 2012 n. 68. Le graduatorie saranno predisposte secondo criteri che valorizzano il merito negli studi, a parità di curriculum formativo sarà accordata precedenza agli studenti in condizioni economiche maggiormente disagiate. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza allo studente con l'anno di immatricolazione più recente e successivamente al numero degli CFU sostenuti.

CRITERI DI MERITO

Valutazione del merito **per gli studenti in corso;**

è considerato il numero dei CFU conseguiti al 31 luglio 2013 regolarmente registrati nel sistema informatizzato dell'Ateneo, secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{numero CFU conseguiti al 31 luglio 2013} \times 100)}{\text{numero max CFU conseguibili per il corso d'iscrizione anno accademico 2012-2013, con esclusione dei crediti previsti per la prova finale}} \times \text{la media ponderata dei voti}$$

studenti fuori corso

è considerato il numero dei CFU conseguiti al 31 luglio 2012 regolarmente registrati nel sistema informatizzato dell'Ateneo, secondo la seguente formula:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Ufficio Orientamento e Diritto allo Studio

(numero CFU conseguiti al 31 luglio 2012*100 \ - diviso
numero max CFU conseguibili per il corso d'iscrizione anno accademico 2011-2012,
con esclusione dei crediti previsti per la prova finale)*la media ponderata dei voti;

valutazione del merito per **studenti che hanno conseguito il diploma di laurea di primo livello nell'anno accademico 2012 - 2013 che si devono iscrivere ai corsi di laurea magistrale (durata due anni)**

(voto di laurea di primo livello conseguito * 100/110 - numero di anni impiegati in eccesso a conseguire il titolo di primo livello)*la media ponderata dei voti.

Il punteggio finale verrà approssimato al primo numero decimale per difetto se il secondo numero è uguale o inferiore a 5, per eccesso se il secondo numero decimale è superiore a 5. es. (20,49=20,50 - 20,44 = 20,40)

Agli studenti che hanno già svolto la collaborazione studentesca verrà detratto per ogni anno di attività un punteggio pari a 2.

articolo 7

predisposizione graduatorie annuali - Le domande di partecipazione al concorso verranno esaminate entro i 60 giorni successivi alla scadenza prevista nel bando.

Saranno, predisposte, graduatorie separate per gli studenti iscritti presso la sede di Sassari e presso le sedi gemmate.

Le graduatorie provvisorie, saranno affisse presso le strutture dell'Ateneo e pubblicate sul sito www.uniss.it. Contro tali graduatorie sarà possibile fare ricorso motivato entro 30 giorni dalla pubblicazione.

I ricorsi saranno esaminati da una commissione composta da:

Rettore o un suo Delegato;

Direttore Amministrativo o un suo Delegato;

Responsabile della Segreteria Studenti;

Studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;

Un Consigliere di Amministrazione scelto dal consesso.

Svolgerà le funzioni di Segretario un componente dell'area tecnico- amministrativo nominato-dal Rettore;

La Commissione predisporrà le graduatorie definitive, che verranno pubblicate presso le strutture dell'Ateneo e sul sito www.uniss.it, sulla base dei requisiti di merito scolastico e in subordine di reddito, al fine di consentire ai più meritevoli e privi di mezzi adeguati, un più facile accesso all'istruzione universitaria.

L'attribuzione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell'Università.

articolo 8

tipologia collaborazioni - Le collaborazioni alle quali gli studenti potranno essere chiamati nel corso dell'Anno Accademico consisteranno, in ordine di priorità, in attività presso:

- Biblioteche;
- Strutture didattiche;
- Segreterie Studenti;

Sono esclusi i servizi inerenti alle attività di docenza di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 68 del 29.03.2012, contenente le norme sul diritto agli studi universitari, saranno, inoltre, esclusi i servizi implicanti l'assunzione di responsabilità amministrative.

L'assegnazione delle collaborazioni agli studenti verrà effettuata con disposizione del Direttore Generale o del Dirigente secondo l'ordine delle graduatorie.

Le prestazioni richieste a ciascuno studente non potranno superare il numero massimo di 150 ore per anno e comunque in numero non inferiore alle tre e non superiore alle cinque ore giornaliere, anche non continuative. Non sono previste deroghe a quanto disposto precedentemente.

articolo 9

compenso delle collaborazioni - Le collaborazioni verranno retribuite su un corrispettivo orario di euro 7.00, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche

Il pagamento verrà effettuato dai competenti uffici amministrativi a seguito di accertamento dell'avvenuto regolare svolgimento delle prestazioni, che sarà certificato dal responsabile della struttura cui è assegnata la collaborazione.

La collaborazione non si configura in alcun modo in un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

articolo 10

copertura assicurativa - L'Amministrazione universitaria provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni in favore degli studenti per il numero di ore della collaborazione.

articolo 11

ripartizione delle collaborazioni - Il Rettore, sulla base delle richieste provenienti dalle Strutture di cui all'art. 8 del presente regolamento e sentito il Consiglio di Amministrazione, stabilisce con proprio decreto, il numero delle collaborazioni da assegnare, la durata e la tipologia delle stesse, secondo l'ordine delle graduatorie.

L'assegnazione della sede di svolgimento delle collaborazioni avverrà con decreto rettorale che verrà affisso all'albo dell'ufficio Orientamento e Diritto allo Studio e presso le strutture interessate e conterrà le disposizioni relative all'accettazione dell'incarico. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta la decadenza della assegnazione con il conseguente utilizzo delle graduatorie degli idonei.

articolo 12

contratto di collaborazione - I rapporti intercorrenti fra l'Università e gli studenti assegnatari verranno disciplinati con apposita scrittura privata da registrare in caso d'uso.

articolo 13

esecuzione della collaborazione - La vigilanza sulla corretta esecuzione della collaborazione affidata al singolo studente è demandata al responsabile della struttura interessata il quale, nei casi di inadempienza, dovrà informarne il Rettore per gli opportuni provvedimenti.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Ufficio Orientamento e Diritto allo Studio

articolo 14

decadenza - Lo studente decade dal diritto allo svolgimento delle collaborazioni e alla permanenza in graduatoria nei seguenti casi:

- a) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede;
- b) conseguimento della laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni);
- c) comminazione di provvedimento disciplinare più grave della ammonizione;
- d) inadempienze nella esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 13;
- e) non essere iscritto all'Università degli Studi di Sassari;

In questi casi il compenso sarà corrisposto in proporzione alla prestazione resa.

Lo studente che, ai fini dell'ammissione al concorso, presenti dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le eventuali sanzioni penali o disciplinari, è immediatamente depennato dalla graduatoria e dalla stessa rimarrà escluso per l'intera durata del corso di studi.

Art. 15

valutazione dei risultati - Al termine dell'anno accademico, l'Amministrazione effettuerà una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati da parte dei responsabili delle strutture interessate. A tal fine dovranno essere prodotte al Rettore apposite relazioni. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche periodici, sullo svolgimento della collaborazione.

Art. 16

pubblicità - L'elenco dei beneficiari, corredato dal numero di ore di collaborazione effettuate, sarà pubblicato a cura dell'Ateneo con decorrenza semestrale.

Art. 17

bando di concorso - Le modalità di presentazione della domanda e i criteri di ammissione al concorso per l'inserimento nelle graduatorie verranno indicate nel bando di concorso.

Il Rettore
(*prof. Attilio Mastino*)

ld/